



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 87 del 2015

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2015/87 CC NAS RG del 04.08.2015

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2015/87 CC NAS RG del 04.08.2015, ore 16,30, redatto presso gli Uffici del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute- NAS di Ragusa dal M.A.s. UPS CARUSO Vincenzo (entrambi appartenenti al Comando N.A.S. di Ragusa), a seguito di ispezione a carattere igienico-sanitaria, eseguita unitamente all'App. S. MESSINA Roberto, presso lo Stabilimento balneare "FUORI ROTTA" gestito dalla omonima Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Modica, C/da Maganuco di cui è Responsabile legale il Sig. PUGLISI Vincenzo, nato a Modica il 24.11.1962 ed ivi residente in via Risorgimento n.° 119;

Atteso che durante l'ispezione sopradetta è stata rilevata a carico del Sig. PUGLISI Vincenzo, nella sua qualità di Responsabile legale dell'Associazione Sportiva "FUORI ROTTA", la violazione amministrativa del Regolamento CE n.° 852/2004 ***per aver omesso di aggiornare, o far aggiornare, le previste schede di Registrazione temperature della cella frigo e scheda Controllo pulizia ordinarie, previste nel piano di autocontrollo HACCP che risultavano compilate fino al mese di ottobre 2014***;

Considerato che per tale violazione è prevista, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D. Lgs. 06.11.2007 n.° 193, una sanzione amministrativa pecuniaria da €.1000,00 a €. 6.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 2.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato presso la Stazione C.C. a Modica in data 28.08.2015, ore 13,05, nelle mani del Sig. PUGLISI Vincenzo, sopra generalizzato, nella sua qualità, che non ha dichiarato nulla, specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 2.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Visti gli scritti difensivi inviati a questa ASP dal ricorrente Sig. PUGLISI Vincenzo ed acquisiti al protocollo generale n.° E-0023335 del 28.09.2015 con i quali chiede *l'annullamento od, in ultima istanza, una riduzione della sanzione al minimo*;

Viste le controdeduzioni, trasmesse con prot. n.° 15082/1-4 "p" del 17.10.2015 ed acquisite al protocollo generale dell'ASP n.° E- 0025311 del 22.10.2015, a firma del Luogotenente Salvatore Massa, Comandante del N.A.S. di Ragusa, in merito al verbale n.° 2015/87, con le quali si dichiara che durante l'ispezione del 4 agosto 2015 presso lo Stabilimento balneare "FUORI ROTTA" era presente la Sig.ra COCCHI Maria, dipendente, che ha rilasciato la seguente dichiarazione: ***le schede di verifica si trovano in possesso del Dott. Ferruccio Massimiliano in quanto è stato portato unitamente ad altri documenti dell'HACCP per un controllo essendo questi il nostro consulente. Per quanto concerne gli escrementi (di topo n.d.r) sono caduti a seguito della rimozione del pannello che custodisce l'impianto di video sorveglianza***". Inoltre, in merito alla contestazione in oggetto, viene precisato dal Comando NAS che la suddetta violazione non rientra tra quelle sanabili, in quanto la non conformità accertata, relativa alla omessa annotazione del rilevamento delle temperature della cella frigo non può essere sanata in quanto la compilazione postuma non risulta attendibile né veritiera...nel corso dell'ispezione sono state rilevate tracce di escrementi di topi, segni inequivocabili che le pulizie lasciavano a desiderare, per altro tale presenza è stata confermata dalla dipendente presente all'atto ispettivo, ***si ritiene di poter condividere la richiesta di ammissione al minimo della sanzione edittale***;



Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. PUGLISI Vincenzo, nella qualità sopra descritta per le seguenti motivazioni:

La richiesta del ricorrente di annullamento del verbale e conseguentemente della sanzione, giustificandola col mancato ricorso, da parte dell'ente accertatore, all'istituto della prescrizione, non può ritenersi fondata non rientrando la violazione tra quelle sanabili;

Infatti l'art. 6, comma 7, del D. Lgs. n.°193/2007, che espressamente la parte richiama negli scritti difensivi, così recita: *"Nel caso in cui l'autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate..."*.

Nel caso specifico non si tratta affatto di *inadeguatezze nelle procedure*, bensì della mancanza al momento dell'ispezione delle schede di Registrazione della temperatura cella frigo e scheda controllo pulizie ordinarie del Piano di autocontrollo (HACCP), per cui la violazione, oggetto della contestazione, come previsto dalla normativa europea deve essere sanzionata e non può essere sanata entro un termine dettato da eventuali prescrizioni, essendo la compilazione postuma delle schede, come asserito dal Comando NAS stesso, inattendibile e non veritiera.

Il ricorrente, che non era presente al momento dell'atto ispettivo, fa riferimento nelle proprie memorie difensive, alla dichiarazione della dipendente sig.ra Cocchi, che ha dichiarato al momento del controllo le schede erano in possesso del consulente dell'Associazione Sig. Ferruccio Massimiliano. Tale dichiarazione, rilasciata dalla sig.ra Cocchi viene smentita dal sig. Puglisi, che invece afferma che la dipendente non le ha trovate perché custodite dallo stesso, sostenendo inoltre che la mancata registrazione delle temperature sia solo una non conformità mentre molto più grave sarebbe stata la mancanza dello strumento di controllo (termometro) o la misura di una temperatura superiore a quanto stabilito dalla normativa vigente o il riscontro oggettivo di locali sporchi. Appare evidente che il ricorrente ha cercato di giustificare la violazione, sminuendo la gravità della stessa e addirittura non facendo cenno riguardo al rinvenimento di escrementi di topi da parte del NAS, confermato, comunque, nelle dichiarazioni spontanee della dipendente sig.ra Cocchi.

La presenza di escrementi di topo, per quanto l'episodio potrebbe essere eccezionale ed isolato, è sicuramente segno evidente di una insufficiente valutazione dei rischi in seno al manuale HACCP, potendo comportare una seria e grave contaminazione del luogo.

Pertanto la violazione commessa è grave e potenzialmente rischiosa e non può assolutamente accogliersi alcuna eccezione di erroneità della norma sanzionatoria applicata ai fini dell'annullamento come il Sig. Puglisi Vincenzo chiedeva, ammettendo comunque implicitamente la violazione commessa con la richiesta in ultima istanza dell'applicazione della sanzione al minimo edittale.

Tenuto conto di tutto ciò si concede di applicare il minimo edittale, tenuto conto che il trasgressore non è incorso in analoga violazione negli ultimi cinque anni, ma non si concede il beneficio della rateizzazione non avendo documentato problematiche economiche.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).


VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Al Sig. **PUGLISI Vincenzo**, nato a Modica il 24.11.1962 ed ivi residente in via Risorgimento n.° 119, il pagamento, per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale, della somma totale di **€ 1.000,00**;

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto.
Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 1.000,00;





Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;
Bolli €. 16,00

Per complessivi € 1.066,00 (euro millesessantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo).

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **PUGLISI Vincenzo** nato a Modica il 26.11.1962 *ed ivi residente in via Risorgimento n.° 119*, nella qualità di legale responsabile della Associazione Sportiva Dilettantistica “FUORI ROTTA” che gestisce lo Stabilimento balneare;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica.

Ragusa, 2 NOV. 2015

**Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arico**



